

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Articolo 1 Finalità

Gli impianti sportivi comunali hanno lo scopo primario di offrire a tutti i cittadini di Silea l'ambiente adatto per coltivare la pratica sportiva, vista sia come momento finalizzato ad un armonico sviluppo fisico, sia come occasione di incontro sociale, nonché come possibile sviluppo di un corretto spirito agonistico, compatibilmente con le strutture degli impianti disponibili.

Articolo 2 Individuazione degli impianti sportivi

Gli Impianti Sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico.

In conformità agli scopi per i quali sono stati costruiti ed in relazione alle loro caratteristiche tecniche, gli impianti sono destinati ad attività sportive, ricreative, formative, amatoriali e simili.

Gli Impianti sportivi comunali sono così individuati:

- a) palestra scolastica di S.Elena;
- b) palestra scolastica di Cendon;
- c) palestra scolastica di Silea-Capoluogo;
- d) palestra scolastica della Scuola Media "Marco Polo";
- e) palestra comunale di Lanzago;
- f) pista di pattinaggio artistico a rotelle sita presso il parco comunale;
- g) campo di bocce sito presso Parco Comunale;
- h) campo birilli sito presso Parco Comunale;
- i) campo di calcio principale (A) sito presso gli impianti di via Cendon;
- l) Campo di calcio secondario (B) sito presso gli impianti di Via Cendon;
- m) campo di calcio di allenamento sito presso gli impianti di Via Cendon;
- n) 2 campi da gioco di Rugby siti presso gli Impianti sportivi di Via Cendon;

- o) campo di allenamento di Rugby sito presso gli Impianti sportivi di Via Cendon;
- p) 2 campi da tennis siti presso impianti sportivi di Via Cendon;
- q) pista di atletica sita presso impianti sportivi di Via Cendon.

L'individuazione degli impianti di nuova costruzione o di nuova acquisizione è stabilita dal Consiglio Comunale.

Articolo 3 Disciplina dell'uso degli impianti

L'uso degli impianti sarà disciplinato dalla Giunta Comunale, che potrà avvalersi della consulenza dei dirigenti degli organismi sportivi operanti, di eventuali appositi Comitati, ed in particolare della Commissione Consultiva per lo sport.

Articolo 4 Commissione Consultiva per lo Sport

La Commissione Consultiva per lo Sport coadiuva l'Amministrazione Comunale partecipando attivamente alla gestione della politica sportiva e promuovendo ogni iniziativa tendente a valorizzare lo sport come servizio sociale.

La Commissione viene eletta dal Consiglio Comunale ed è composta:

- a) dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport nelle funzioni di Presidente;
- b) da tre membri designati dal Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- c) da un membro designato dal Consiglio d'Istituto congiuntamente al Consiglio di Circolo;
- d) da due membri designati dalle Associazioni Sportive aventi sede nel Comune.

I componenti della Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

I membri risultati assenti a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti e verranno sostituiti.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Segretario Comunale o suo delegato.

Art. 5

Compiti della Commissione Consultiva per lo Sport

La Commissione collabora, in generale, con l'Amministrazione Comunale in tutte quelle iniziative volte a favorire, valorizzare ed incrementare la pratica sportiva specialmente tra i giovani, privilegiando in particolare le discipline a carattere popolare e dilettantistico.

La Commissione provvede, in particolare:

- a) ad esprimere parere sulle richieste che le vengono sottoposte intese ad ottenere l'uso di impianti sportivi e di attrezzature;
- b) ad intervenire, se richiesto, per comporre eventuali dissidi circa l'uso dei vari impianti nell'assoluto rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- c) a proporre eventuali iniziative per interventi finalizzati ad ampliare e migliorare gli impianti e servizi relativi, compatibilmente con le risorse finanziarie del Comune;
- d) a proporre i necessari adeguamenti delle tariffe per l'uso degli impianti ed attrezzi in relazione ai costi reali dei servizi, nell'ambito dell'autofinanziamento della gestione;
- e) ad esprimere parere non vincolante sulle richieste di contributo presentate dalle società sportive.

Art. 6

Funzionamento della Commissione Consultiva per lo Sport

La Commissione viene convocata dal Presidente almeno una volta per ogni trimestre, e comunque ad ogni richiesta di un terzo dei membri.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare, deve essere recapitato con almeno tre giorni di anticipo. Nei casi di comprovata urgenza, il recapito dell'avviso può avvenire 24 ore prima della riunione.

La riunione è valida con la partecipazione della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei voti.

I componenti la Commissione, previa specifica richiesta all'Amministrazione, possono visionare studi e documentazioni del Comune attinenti al settore dello sport.

Art. 7

Modalità e soggetti aventi diritto di accesso agli impianti

Possono accedere agli impianti le Società sportive, i gruppi organizzati, nonché i cittadini singoli o occasionalmente riuniti in gruppi purchè la loro attività non ostacoli le altre discipline sportive, che per il loro più ampio consenso coinvolgono maggiormente il pubblico interesse.

Le società sportive o gruppi organizzati che non hanno sede nel territorio del Comune o che non raggiungono una percentuale di almeno il 70% di soci-utenti-atleti aventi residenza in Silea, possono accedere agli impianti previa specifica autorizzazione.

Per società sportiva si intende quel complesso organico disciplinato da quelle norme che regolano le associazioni di persone aventi un proprio Statuto o Regolamento, e che abbiano finalità di carattere sportivo.

Per gruppo sportivo si intende quel complesso di persone rappresentato o diretto da un responsabile designato, la cui attività si concreta in manifestazioni sportive, generalmente disciplinate dalle norme C.O.N.I.

Articolo 8 Vigilanza sull'uso degli impianti

La vigilanza sullo svolgimento delle attività verrà esercitata dal Sindaco o da un suo delegato, dagli Agenti della Polizia Municipale o da altri dipendenti e funzionari comunali incaricati. Pertanto, gli stessi hanno libero accesso in ogni momento e durante qualsiasi manifestazione in tutti i locali ed impianti per controllare l'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti.

Articolo 9 Concessione d'uso

Le domande di concessione per singole manifestazioni, redatte secondo lo schema allegato (sub A), dovranno pervenire al Comune almeno dieci giorni prima della data prefissata.

Per la richiesta di concessioni a carattere continuativo le domande, redatte sempre secondo lo schema allegato (sub. A), dovranno pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno.

Per le concessioni di cui al comma precedente, le Società ed i gruppi richiedenti dovranno depositare presso il Comune l'elenco nominativo degli atleti tesserati o dei cittadini assicurati contro gli infortuni, degli istruttori ed allenatori qualificati, nonché copia dello statuto e valida documentazione attestante la figura dei dirigenti responsabili, nonché copia del consuntivo dell'esercizio precedente, oppure la determinazione delle quote facenti carico agli interessati-utenti.

Le concessioni saranno rilasciate dal Sindaco su conforme parere della Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva per lo sport.

In ipotesi eccezionali di manifestazioni impreviste ed urgenti, il Sindaco può rilasciare responsabilmente la prescritta concessione, informando successivamente la Giunta Comunale.

Le concessioni aventi carattere continuativo vengono regolamentate con appositi disciplinari, secondo gli schemi allegati:
sub. B) per l'uso delle palestre scolastiche;
sub. C) per l'uso degli impianti sportivi di Via Cendon;
sub. D) per l'uso delle attrezzature sportive site presso il parco comunale.

Articolo 10 Convenzione di raccordo

Al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di coordinare nel miglior modo possibile la gestione degli impianti sportivi comunali, tutte le società concessionarie in forza delle convenzioni di cui al precedente articolo sub C), provvedono alla costituzione di un Comitato di Gestione, attraverso la sottoscrizione congiunta di un' apposita convenzione di raccordo secondo lo schema allegato sub E).

Articolo 11 Manifestazioni non sportive

Gli impianti - nei limiti del possibile - potranno essere concessi, anche a titolo gratuito per manifestazioni aventi carattere patriottico, culturale, folkloristico o di pubblica beneficenza.

Articolo 12 Obblighi del concessionario

Per lo svolgimento di attività e manifestazioni negli impianti sportivi in generale, i concessionari-organizzatori sono obbligati a provvedere:

- a) alla installazione di cartelli indicatori necessari per disciplinare l'ingresso e la permanenza del pubblico (ingressi, biglietteria, servizi, etc.);
- b) allo sgombero, appena ultimata la propria attività, di tutte le attrezzature installate per tali circostanze;
- c) a lasciare liberi da ogni cosa i locali eventualmente occupati od utilizzati;
- d) al pagamento dei corrispettivi dovuti al Comune, secondo le tariffe e convenzioni.

Articolo 13 Responsabilità

I concessionari o rappresentanti di Società concessionarie sono responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti sportivi derivante dal loro utilizzo, tanto se imputabili ad essi personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone o delle cose.

Inoltre è a carico degli stessi ogni responsabilità di qualsiasi natura, nei confronti di chiunque, compresi gli spettatori, rimanendo espressamente sollevato il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso a qualunque titolo degli impianti sportivi in generale.

Articolo 14 Tariffe e canoni per l'uso

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe e dei canoni.

L'istituzione e la disciplina generale delle tariffe e dei canoni per l'uso sono fissati annualmente dal Consiglio Comunale.

Articolo 15 Pubblicità

Spetta all'Amministrazione Comunale autorizzare l'affissione di eventuali manifesti o striscioni pubblicitari, il pagamento della cui tassa è a carico della Società concessionaria.

Articolo 16 Norme specifiche e particolari per l'uso delle palestre ed impianti vari

I concessionari dell'uso delle palestre comunali e scolastiche sono responsabili dell'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni:

- a) Per accedere alle palestre è fatto obbligo di calzare scarpette da ginnastica ben pulite con suola bianca e senza tacchetti. Per gli altri impianti sportivi dovranno essere indossate scarpe idonee rispettivamente per campi da gioco, piste di atletica leggera, etc.;

- b) Gli atleti, gli alunni ed i gruppi in genere devono essere accompagnati dagli allenatori, dagli insegnanti o dai responsabili, i quali sono tenuti a garantire una presenza e una vigilanza costanti nei locali messi a loro disposizione;
- c) Al termine della lezione, allenamento o gara, il responsabile curerà di lasciare liberi i locali da persone o cose nel rispetto dell'orario assegnato;
- d) I locali e specialmente gli spogliatoi e servizi saranno lasciati in buon ordine e puliti, anche nel rispetto delle elementari norme del buon vivere civile;
- e) Il materiale e le attrezzature in dotazione agli impianti possono essere usati soltanto previa autorizzazione scritta del Comune, con carico di risistemazione nelle apposite sale;
- f) E' tassativamente vietato fumare all'interno degli impianti;
- g) Per accedere alla palestra ed agli impianti sportivi in genere è fatto obbligo sottoporsi a preventiva visita sanitaria, l'accertamento del cui esito spetta al concessionario, fatta eccezione per manifestazioni occasionali e per le lezioni scolastiche;
- h) Durante lo svolgimento delle manifestazioni deve essere assicurato un adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo anche la presenza di un medico in loco quando si tratti di discipline sportive per le quali la vigente normativa prescrive la presenza di un sanitario;
- i) E' fatto obbligo alle società concessionarie di stipulare una polizza assicurativa antinfortunistica in favore dei propri associati a fronte di eventuali incidenti e danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva.

Articolo 17

Decadenza dalla concessione

In caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà disporre per i concessionari inadempienti la decadenza dalla concessione, con esclusione da altre future concessioni.

Articolo 18

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in mate-

Allegato sub A

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SILEA

**OGGETTO: Richiesta utilizzo impianto sportivo
di _____ (o della palestra di _____)**

Il sottoscritto _____, nella sua qualità
di Presidente/Responsabile/Incaricato de (1) _____
_____, nato a _____ il _____,
residente a _____ in via _____,

C H I E D E

in nome e per conto de _____ (1), di poter usufruire del (2) _____, per (3) _____, programmata per il _____ alle ore _____,

o (in caso di richiesta di concessione continuativa) nei giorni di _____, dalle ore _____ alle ore _____ per il periodo dal _____ al _____.

Dichiara di essere a conoscenza delle norme regolamentari al riguardo e di assumere ogni responsabilità, garantendo, in particolare:

- a) la conservazione dell'impianto e delle attrezzature per tutto il tempo in cui vengono usati;
- b) la custodia dei locali e degli attrezzi usati, con la rimessa in deposito di questi ultimi;
- c) un disciplinato comportamento degli utenti ed un civile e pacifico svolgimento delle attività programmate;
- d) l'indennizzo al Comune per eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature ed arredi ivi esistenti;
- e) l'impegno alla scrupolosa osservanza del Regolamento per l'uso degli impianti sportivi, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose derivanti ed inerenti alla presente richiesta;

f) il versamento del corrispettivo previsto dall'apposito Tariffario per l'uso degli impianti sportivi.

Li _____

Il _____

- (1) Indicazione della Società o Gruppo
- (2) Tipo impianto.
- (3) tipo gara o manifestazione.

Allegato sub B

Atti non a
Rep. n. _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE
DI SILEA E
LA SOCIETA' _____
PER L'USO DELLA PALESTRA _____**

L'anno millenovecentonovantatré, addì _____ del mese
di _____ presso la Sede Municipale di Silea;

TRA

il Comune di Silea, rappresentato dal Sindaco dott. CARNIO Ga-
briele che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente
che rappresenta, Codice fiscale N. 80007710264,

E

la Società Sportiva _____ rappresentata dal Sig.
_____ nato a _____ il _____, residente a _____
in via _____, Cod. Fisc. _____, nella sua qua-
lità di Responsabile della Società medesima,
assistiti dal Segretario del Comune di Silea, si conviene quanto
segue:

Art.1 - Il Comune di Silea, visto il parere espresso dalla Com-
missione Consultiva per lo Sport nella seduta del _____
e su conforme consenso della Giunta Comunale espresso nella sedu-
ta del _____, come prescritto dalla disposizione di cui
all'art.9 del Regolamento sull'uso degli impianti sportivi vigen-
te nel Comune di Silea, concede alla Società _____
che, tramite il proprio rappresentante accetta, l'uso della pale-
stra di _____, sita in _____, e relative at-
trezzature per lo svolgimento di _____,
secondo il seguente calendario settimanale, per il periodo inter-
corrente tra il _____ e il _____:

| | | |
|-----------|-----------|----------|
| lunedì | dalle ore | alle ore |
| martedì | dalle ore | alle ore |
| mercoledì | dalle ore | alle ore |
| giovedì | dalle ore | alle ore |
| venerdì | dalle ore | alle ore |
| sabato | dalle ore | alle ore |

Art.2 - La presente convenzione viene stipulata alle condizioni e con l'osservanza delle norme dell'apposito Regolamento Comunale che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte.

Art.3 - La Società Sportiva assume ogni onere relativo a responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare all'Ente proprietario o a terzi, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi rischio, e provvedendo ad assumere idonee polizze assicurative.

Art. 4 - La Società resta obbligata, altresì:

- a) a pagare anticipatamente presso la Tesoreria Comunale una quota rapportata almeno all'importo dovuto per l'attività di un mese, pena la decadenza immediata della presente convenzione;
- b) a versare trimestralmente i canoni stabiliti dall'apposito tariffario;
- c) a rimborsare tempestivamente ed a semplice richiesta, le spese che il Comune dovrà sostenere per la riparazione o sostituzione delle attrezzature e degli impianti per danni imputabili alla concessionaria, come da Regolamento;
- d) a corrispondere all'Amministrazione Comunale, per eventuali inadempimenti, una somma a titolo di penale, somma che sarà fissata di volta in volta a discrezione dell'Amministrazione Comunale in relazione alla gravità della circostanza;
- e) a stipulare apposita polizza di assicurazione degli atleti e di eventuali altre persone ammesse in palestra;
- f) a far esibire da parte degli atleti, dirigenti e altri, l'apposito tesserino di cui saranno dotati, a semplice richiesta del custode o di altro personale di vigilanza del Comune;
- g) a rispettare il calendario, con divieto di svolgimento di manifestazioni o attività diverse da quelle programmate.

Art.5 - L'Ufficio Tecnico Comunale potrà accertare in qualsiasi momento e comunque al termine dell'utilizzo dei locali, eventuali danni arrecati alle attrezzature e agli impianti, che saranno addebitati alla Società.

Art.6 - La presente convenzione ha validità annuale con decorrenza __:__:__, con automatica scadenza senza necessità di formale disdetta.

Art.7 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, il presente atto, per comportamenti difformi dal Regolamento o per esigenze di carattere pubblico, senza che per questo la Società possa vantare diritto di alcun genere.

Art.9 - Per quanto non espressamente precisato nella presente convenzione, valgono le norme contenute nell'apposito Regolamento vigente nel Comune di Silea, relativo alla gestione degli impianti sportivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DELLA SOCIETA' SPORTIVA

IL SEGRETARIO DEL COMUNE

Allegato sub C

Atti non a
Rep. n. _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SILEA
E
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA _____
PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CENDON.**

L'anno millenovecentonovantatre addì _____
del mese di _____ presso la Sede Municipale di Si-
leaa;

TRA

il Comune di Silea, rappresentato dal Sindaco dott. CARNIO Ga-
briele che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente
che rappresenta, Codice fiscale N. 80007710264,

E

L'Associazione Sportiva _____, rappresentata dal Presi-
dente Sig. _____, nato a _____, il
_____ residente a _____ in Via _____,
Codice fiscale _____, nella sua qualità di Responsa-
bile dell'Associazione medesima, assistiti dal Segretario del Co-
mune di Silea,

si conviene quanto segue:

Art.1 - Il Comune di Silea, visto il parere espresso dalla Com-
missione Consultiva per lo Sport nella seduta del _____,
e su conforme consenso della Giunta Comunale espresso nella sedu-
ta del _____, come prescritto dalla disposizione di
cui all'art.9 del Regolamento per la gestione degli impianti
sportivi vigente nel Comune di Silea, concede all'Associazione
Sportiva _____ che, tramite il proprio rappresentante ac-
cetta, l'uso degli impianti sportivi, relative attrezzature e
spogliatoi siti nel complesso sportivo di via Cendon, e meglio
individuati nella pianta planimetrica allegata alla presente (AL-
LEGATO A).

Art.2 - La presente concessione, della durata di anni cinque,
viene stipulata alle condizioni e con l'osservanza delle norme
dell'apposito Regolamento per la gestione degli impianti sportivi
vigente nel Comune di Silea, che la concessionaria dichiara di
conoscere in ogni sua parte.

L'eventuale rinuncia alla suddetta concessione va comunicata con un anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza.

Art.3 - L'Associazione Sportiva si impegna a consegnare, all'atto della stipula della presente convenzione, il proprio statuto e l'atto costitutivo, a comunicare i nominativi di quanti ricoprono le diverse cariche sociali, nonché l'elenco degli atleti tesserati e le modalità di adesione dei nuovi iscritti.

Art.4 - L'Associazione Sportiva concessionaria si obbliga al corretto uso degli impianti e delle attrezzature per esclusive attività e discipline sportive adeguate alle caratteristiche degli impianti stessi.

Essa si impegna a garantire la massima disponibilità nel concedere l'uso degli impianti a singoli cittadini, Gruppi od Associazioni Sportive, assumendosi direttamente ogni responsabilità al riguardo, e dando di volta in volta comunicazione all'Amministrazione Comunale della relativa autorizzazione.

L'uso degli impianti è subordinato alla corresponsione, direttamente all'Associazione Sportiva concessionaria, da parte del richiedente, della tariffa prevista dal Regolamento.

In caso di diniego, che dovrà essere sempre motivato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'uso degli impianti richiesti, nel rispetto degli impegni ufficiali dell'Associazione Sportiva concessionaria.

E' fatto comunque tassativo divieto di sub-concessione.

Art.5 - L'affissione di eventuali manifesti o striscioni pubblicitari, il pagamento della cui tassa è a carico della concessionaria, deve essere di volta in volta autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art.6 - Il Comune provvede, prima dell'inizio delle attività sportive, ad una verifica dello stato degli impianti, occupandosi della manutenzione straordinaria e di eventuali miglioramenti dei servizi e delle attrezzature fisse.

Restano invece a carico della Associazione Sportiva concessionaria tutte le spese di manutenzione ordinaria.

Art.7 - Sono a carico dell'Associazione Sportiva concessionaria, inoltre, le spese relative ai consumi di energia elettrica, di acqua e di gas combustibile per riscaldamento, alla sistemazione dell'attrezzatura e delle segnalature delle aree di gioco, nonché le spese relative all'organizzazione del servizio sanitario, del servizio di vigilanza, e a quant'altro si riveli necessario per garantire il regolare svolgimento di gare e manifestazioni ed il normale funzionamento degli impianti.

Gli oneri fissi per i consumi di energia elettrica, acqua e gas, sono sostenuti, invece, dall'Amministrazione Comunale, che provvederà, previa presentazione di regolare fattura, alla liquidazione direttamente all'Associazione Sportiva concessionaria, la quale ha l'obbligo di stipulare regolari contratti con le Società erogatrici dei servizi di acqua, luce e gas.

Art.8 - All'Associazione Sportiva concessionaria vengono affidati gli impianti e le attrezzature di cui all'allegato verbale di consistenza.

L'Associazione Sportiva medesima ha l'obbligo, alla scadenza della concessione, di riconsegnare gli impianti e le attrezzature in perfetto stato, salvo il normale deterioramento.

Art.9 - L'Associazione Sportiva concessionaria si obbliga ad usare gli impianti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia ed è responsabile anche del perfetto uso da parte di terzi.

Essa ha l'obbligo di vigilanza sugli impianti della presente concessione e risponde direttamente dei danni da chiunque arrecati durante l'utilizzo degli stessi. I danni causati dovranno essere immediatamente riparati a propria cura e spese.

Il personale dell'Ufficio Tecnico e quello della Polizia Municipale, nonché il custode degli impianti, potranno in ogni momento controllare l'efficienza e la buona manutenzione degli impianti stessi, dei materiali e delle attrezzature.

Art.10 - L'Associazione Sportiva assume ogni onere relativo a responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare all'Ente proprietario o a terzi, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi rischio, e provvedendo ad assumere idonee polizze assicurative, nonché a sottoporre gli iscritti a preventiva visita sanitaria e ad ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

Art.11 - L'Associazione Sportiva resta obbligata:

a) a far esibire da parte degli atleti, dirigenti e altri, l'apposito tesserino di cui obbligatoriamente dovranno essere dotati, a semplice richiesta del custode o di altro personale di vigilanza del Comune.

b) a comunicare all'Amministrazione Comunale, con congruo anticipo, lo svolgimento di attività o manifestazioni diverse da quelle programmate, che dovrà essere dall'Amministrazione medesima debitamente autorizzato.

c) a trasmettere all'Amministrazione, all'inizio dell'anno, il Bilancio Consuntivo e quello di Previsione, eventuali variazioni avvenute nell'ambito dello Statuto, delle cariche associative e degli iscritti, e a concordare con l'Amministrazione medesima il programma relativo alle attività da svolgersi.

Art.12 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, sentito il parere della Commissione Consultiva per lo Sport, il presente atto, per comportamenti difformi dal Regolamento o per esigenze di carattere pubblico, senza che per questo l'Associazione Sportiva possa vantare diritto di alcun genere. Potrà, inoltre, disporre degli impianti per esigenze proprie, evitando, in tale caso, di intralciare gli impegni ufficiali di calendario, e sollevando la concessionaria da ogni responsabilità.

Art.13 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono assunte dall'Associazione Sportiva concessionaria, che ad ogni effetto elegge il proprio domicilio presso la Sede Municipale di Silea.

Art.14 - Per quanto non espressamente precisato nella presente convenzione, valgono le norme contenute nell'apposito regolamento per la gestione degli impianti sportivi vigente nel Comune di Silea, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia. Vengono allegati alla presente convenzione copia del verbale di consistenza degli impianti e delle attrezzature presi in carico dall'associazione concessionaria, redatto in contraddittorio tra le parti, e la planimetria degli spazi di pertinenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato sub D

Atti non a
Rep. n. _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SILEA
E L'ASSOCIAZIONE
PER LA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE,
L'UTILIZZO DELLA SALA RICREATIVA
E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE**

L'anno millenovecentonovantatre addì _____ del mese di
_____ presso la Sede Municipale di Silea;

TRA

il Comune di Silea, rappresentato dal Sindaco dott. CARNIO Gabriele che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, Codice fiscale N. 80007710264

E

l'Associazione _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____, Codice Fiscale n. _____, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione medesima, assistiti dal Segretario del Comune di Silea, si conviene quanto segue:

Art.1 - Il Comune di Silea, visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva per lo Sport nella seduta del _____ e su conforme consenso della Giunta Comunale espresso nella seduta del _____, come prescritto dalla disposizione di cui all'art. 9 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, concede all'Associazione _____ che, tramite il proprio rappresentante accetta, l'uso delle attrezzature sportive site presso il Parco Comunale e consistenti in: campo di bocce, campo di birilli, pista di pattinaggio e delle relative attrezzature, nonché del locale costituito da n.2 vani e relativi servizi igienici, da adibire a circolo ricreativo, con relativo arredamento, costituito da n.1 tavolo e n.20 sedie, per lo svolgimento di attività e tornei connessi alla suddetta Associazione.

Art.2 - La presente concessione, di durata triennale, viene stipulata alle condizioni e con l'osservanza dell'apposito Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi vigente nel Comune di Silèa, che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, ed è a titolo gratuito.
L'eventuale rinuncia della suddetta concessione va comunicata con un anticipo di almeno tre mesi dalla data di scadenza.

Art. 3 - La concessionaria si impegna a consegnare, all'atto della stipula della presente convenzione, lo statuto e l'atto costitutivo dell'Associazione, e a comunicare i nominativi di quanti ricoprono le diverse cariche sociali, nonché l'elenco degli iscritti e le modalità di adesione dei nuovi iscritti.

Art. 4 - La concessionaria si obbliga al corretto uso degli impianti e delle attrezzature per esclusive attività e discipline sportive adeguate alle caratteristiche degli impianti stessi.
La concessionaria si impegna a garantire la massima disponibilità nel concedere l'uso degli impianti a singoli cittadini, Gruppi o Società Sportive, assumendosi direttamente ogni responsabilità al riguardo, e dando di volta in volta comunicazione all'Amministrazione Comunale della relativa autorizzazione.
L'uso degli impianti richiesti è subordinato alla corresponsione, direttamente all'Associazione concessionaria, da parte del richiedente, della tariffa prevista dal Regolamento.
In caso di diniego, che dovrà essere sempre motivato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'uso degli impianti richiesti, nel rispetto degli impegni ufficiali della concessionaria.
E' fatto comunque tassativo divieto di sub-concessione.

Art. 5 - L'affissione di eventuali manifesti o striscioni pubblicitari, il pagamento della cui tassa è a carico della concessionaria, deve essere di volta in volta autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art.6 - L'Associazione assume ogni onere relativo a responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare all'Ente proprietario o a terzi, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi rischio, e provvedendo ad assumere idonee polizze assicurative.

Art.7 - L'associazione resta obbligata altresì:
a) a provvedere quotidianamente, secondo l'orario prefissato, all'apertura e alla chiusura dei due accessi al Parco Comunale esistenti: l'ingresso di Via Treviso e quello di Via Lanzaghe;
a) ad usufruire dei locali e delle attrezzature con la massima diligenza, segnalando all'Amministrazione Comunale ogni eventuale danneggiamento;
b) a provvedere alle pulizie degli impianti sportivi utilizzati, dei vialetti d'entrata, e al mantenimento dell'ordine in genere dell'intero Parco Comunale;

- c) a costituire apposita cauzione mediante polizza fideiussoria pari all'importo di £. 5.000.000 presso una Società Assicurativa di propria fiducia. Tale cauzione potrà essere incassata dall'Amministrazione Comunale in caso di eventuali inadempimenti.
- d) a far esibire da parte dei soci, dirigenti e altri, l'apposito tesserino di cui saranno dotati, a semplice richiesta del personale di vigilanza del Comune;
- e) a rispettare il calendario, con divieto di svolgimento di manifestazioni o attività diverse da quelle programmate.

Art. 8 - Sono a carico della concessionaria, inoltre, le spese relative ai consumi di energia elettrica, di acqua e di gas combustibile per riscaldamento, alla sistemazione delle attrezzature e a quant'altro si rilevi necessario per garantire il regolare svolgimento di gare e manifestazioni ed il normale funzionamento degli impianti.

Gli oneri fissi per i consumi di energia elettrica, acqua e gas, sono sostenuti, invece dall'Amministrazione Comunale, che provvederà, previa presentazione di regolare bolletta, alla liquidazione direttamente alla società concessionaria, la quale ha l'obbligo di stipulare regolari contratti con le Società erogatrici dei servizi di acqua, luce e gas.

A titolo di rimborso forfettario per il consumo dell'acqua per uso pubblico e non inerente alla gestione degli impianti di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Associazione la somma di £. 50.000 annue.

Art.9 - L'Ufficio Tecnico Comunale potrà accertare in qualsiasi momento, e comunque al termine dell'utilizzo dei locali, eventuali danni arrecati alle attrezzature e agli impianti, che saranno addebitati all'Associazione.

Art.10 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, il presente atto, per comportamenti difformi dal Regolamento o per esigenze di carattere pubblico, senza che per questo l'Associazione possa vantare diritto di alcun genere.

Art.11 - Per quanto non espressamente precisato nella presente convenzione, valgono le norme contenute nell'apposito Regolamento vigente nel Comune di Silea, relativo alla gestione degli impianti sportivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

IL SEGRETARIO DEL COMUNE

Allegato sub E

Atti non a
Rep. n. _____

CONVENZIONE
Art. 10 del Regolamento
per l'utilizzo degli impianti sportivi

L'anno millenovecentonovantatre, addì _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale di Silea,

TRA

il Comune di Silea, rappresentato dal Sindaco _____ che agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, Cod. Fisc. n. 80007710264,

E

le Seguenti Associazioni Sportive:

- _____ in persona del Presidente Sig. _____;
- _____;

assistiti dal Segretario Comunale,

premesso

- che tra il Comune di Silea e le n. ___ Associazioni Sportive sopracitate, che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi di via Cendon, sono state stipulate in data _____ apposite convenzioni aventi ad oggetto la concessione in uso degli impianti sportivi in argomento, relative attrezzature e spogliatoi, come meglio individuati nelle piante planimetriche allegate a ciascuna convenzione;

- che sussiste l'esigenza di costituire, a norma dell'art. 10 del Regolamento Comunale per l'uso degli impianti sportivi, un organo esecutivo che, ferma restando la titolarità in capo a ciascuna Associazione dei diritti e doveri derivanti dagli atti di concessione stipulati, assuma la funzione di "Comitato di Gestione" per coordinare i rapporti con l'Amministrazione concedente;

tutto ciò premesso ,

si conviene quanto segue:

1) Le Associazioni Sportive si impegnano a costituire un "Comitato di Gestione" composto da n. ___ persone, rappresentanti ciascuna ogni singola Associazione, una delle quali avrà funzioni di Presidente.

2) I nominativi dei componenti il Comitato, con indicazione del Presidente, dovranno essere comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale entro il _____.

3) Il Comitato durerà in carica per il periodo di anni uno dalla data di comunicazione all'Amministrazione Comunale di cui sopra.

Le riconferme e/o le nuove nomine saranno comunicate all'Amministrazione entro e non oltre 15 gg. dalla scadenza.

Eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'incarico dovranno ugualmente essere notificate per iscritto all'Amministrazione nel termine di giorni 15.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione chiedere ai Presidenti delle Associazioni la sostituzione di uno o più componenti del Comitato qualora questi non dovessero rispondere ai requisiti ed alle finalità di cui alla presente convenzione.

4) Il Comitato avrà sede presso gli impianti sportivi di via Cendon, nel locale che sarà messo a disposizione dall'Associazione _____, ove si terranno le riunioni ed ove sarà indirizzata ogni comunicazione.

5) Il Comitato, così come sopra costituito ed attraverso il proprio Presidente, assumerà e svolgerà gratuitamente le seguenti funzioni:

a) rappresentare tutte le Associazioni Sportive firmatarie nei rapporti con l'Amministrazione Comunale inerenti e conseguenti alle convenzioni di concessione di cui in premessa;

b) controllare e sovrintendere al corretto e diligente adempimento, da parte delle Associazioni Sportive, delle obbligazioni tutte da queste assunte nei confronti dell'Amministrazione e/o di terzi in forza degli atti di concessione;

c) essere l'interlocutore dell'Amministrazione Comunale per ogni questione relativa alla gestione ed all'uso degli impianti dati in concessione;

d) farsi promotore di iniziative ed istanze nei confronti dell'Amministrazione per garantire la migliore conservazione degli impianti e la promozione dell'attività sportiva.

6) Il Comitato di gestione è tenuto, a garanzia dell'adempimento degli obblighi e degli impegni di cui alle convenzioni sottoscritte da ciascuna delle Associazioni Sportive sopracitate, a costituire apposita cauzione mediante polizza fideiussoria pari all'importo di £. 5.000.000 presso una Società Assicurativa di propria fiducia. Tale cauzione potrà essere incassata dall'Amministrazione Comunale in caso di eventuali inadempimenti.

7) In caso di eventuali inadempimenti derivanti dalla presente convenzione, si renderà necessaria la convocazione della Commissione Consultiva dello Sport, la quale esprimerà il proprio parere. All'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale spetterà poi la decisione definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

I PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

IL SEGRETARIO COMUNALE